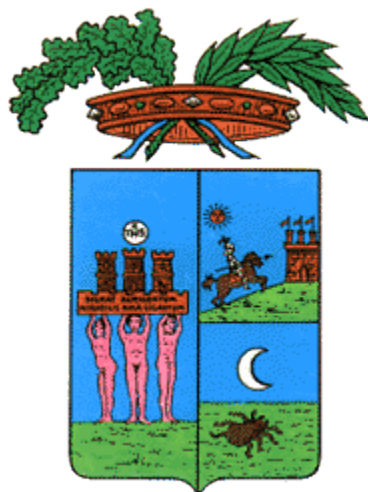




Provincia Regionale di Agrigento

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

**Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 126/1992
Ultima modifica con Delibera di Consiglio Provinciale n. 38/2013**

CAPO I NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 FINALITA'

La Provincia Regionale, nell'ambito dei compiti Istituzionali e nei limiti dei relativi stanziamenti di Bilancio, interviene attraverso la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di altri vantaggi economici comunque denominati, per la realizzazione di iniziative di sostegno nei settori di propria competenza concernenti i beni culturali ed ambientali, di attività artistiche, sociali, assistenziali, culturali, sportive, di spettacolo e del tempo libero, lo sviluppo artistico, le attività artigiane e quant'altro ritenuto di particolare interesse della comunità amministrata.

Con il presente regolamento la Provincia Regionale, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto:

- dall'art. 24 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9;
- dall'art. 13 della suddetta legge;
- dall'art. 5 della legge 8 Giugno 1990, n. 142 e dall'art. 1 della legge regionale 11 Dicembre 1991, n. 48;
- dall' art. 13 della legge regionale 30 Aprile 1991, n. 10 (che sarà nel presente Regolamento chiamata "Legge" assicurando la massima trasparenza e l'imparzialità nell'azione amministrativa, il buon andamento e l'efficienza dei servizi ed il conseguimento delle utilità socio – economiche alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2 OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente art. 1.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3 PUBBLICITA'

La Giunta Provinciale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 Giugno 1990, n. 142 e della legge regionale 30/04/1991, n. 10 degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4 ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

L'accesso e il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti relativi ai provvedimenti di concessione di benefici economici di cui al precedente art. 1 può essere richiesto da chiunque vi abbia interesse, secondo quanto disposto dalla "Legge".

Il rilascio avviene in bollo nei casi previsti dalla legge ed in copia fotostatica previo pagamento dei soli costi, che sono determinati, periodicamente, dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione di carattere generale.

ART. 5 PROGRAMMAZIONE

Il Consiglio Provinciale sentite le consulte costituite e previa acquisizione dei pareri delle commissioni competenti, procede in sede di approvazione del bilancio di previsione;

- alla formazione dei programmi degli interventi che si propone di attuare nel corso dell'anno successivo avuto riguardo anche ai riflessi socio – economici e culturali che possono derivare dalle iniziative che intende realizzare;
- alla individuazione dei settori di intervento da privilegiare ed ai quali si vuole dare attuazione prioritaria;
- alla determinazione della misura massima dell'intervento economico da applicare a ciascuno dei singoli settori di intervento di cui al successivo art. 6.

ART. 6 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

La programmazione di massima degli interventi economici della Provincia, anche al fine di predisporre gli stanziamenti di bilancio, mira alla individuazione degli interventi meritevoli di attenzione, attraverso una politica più razionale, da perseguire sulla base di scelte prioritarie autonome e predeterminate, la quale tuttavia non deve trascurare l'aspetto promozionale dei singoli settori.

Gli interventi di sostegno che la Provincia Regionale può effettuare in favore di enti pubblici e di soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone e tenuto conto anche delle statuizioni dell'art. 13 della Legge Regionale n. 9/86, sono, di norma, rivolti:

- a) alla valorizzazione, tutela e fruizione sociale dei beni culturali ed ambientali esistenti nell'ambito del territorio provinciale;
- b) alla realizzazione di manifestazioni ed iniziative artistiche, culturali, di formazione e promozione del diritto allo studio, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale;
- c) alla promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi;
- d) al sostegno delle attività artigiane ivi compresa la concessione di incentivi e contributi;
- e) alla realizzazione di attività umana e sociale;
- f) alle iniziative ed attività a sostegno del lavoro e cooperazione, problemi della gioventù, condizione femminile ed emigrazione;

- g) alla realizzazione di mostre, congressi, seminari, esposizione, rassegne, conferenze, scambi culturali, concorsi ed altre manifestazioni socio – culturali o a carattere ricreativo e di quanto altro possa tornare utile alla collettività;
- h) a quanto attiene alla organizzazione e alle attività del servizio biblioteca provinciale.

Nell'ambito delle iniziative sopra elencate tutti i Settori potranno realizzare tutte le iniziative indicate nella precedente lettera g) del presente articolo.

Possono altresì, essere effettuati interventi economici a sostegno dell'attività svolta di organizzazione ed associazioni aventi rilevanza nazionale che operano nel territorio della Provincia e da associazioni culturali e sportive aventi sede nell'ambito provinciale che abbiano svolto attività continua e pluriennale documentata.

La spesa di cui alla lettera a, b, c, d, non sono escluse nel caso degli interventi economici di cui al precedente comma.

ART. 7 SOGGETTI BENEFICIARI

Destinatari degli interventi di sostegno possono essere:

-Enti pubblici, Privati, Associazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, Associazioni non riconosciute e comitati, aventi strutture nel territorio di uno dei Comuni della Provincia e che svolgono in prevalenza attività nei settori di cui all'art. 1, nonché soggetti privati, questi ultimi soltanto nell'ambito della Solidarietà Sociale.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi di sostegno può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione della Provincia assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nelle comunità alle quali l'ente è preposto.

ART. 8 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INTERVENTO

L'intervento della Provincia non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 7, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.

La Provincia rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti a terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

La Provincia non assume, sotto ogni aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha

accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dalla Provincia contributi anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dalla Provincia stessa.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Provincia la quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi della Provincia relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature provinciali.

Le spese di ospitalità e di rappresentanza concernenti fornitura di alloggi, pranzi e cene, se prese in considerazione con la concessione di contributi, devono essere effettuate in linea di coordinamento e controllo con l'Amministrazione Provinciale.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre la Provincia non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'Ente od Associazione organizzatore e a tutti coloro che, a qualsiasi titolo volontariamente ad essi collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiali attrezzature, impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messe gratuitamente a disposizione dello stesso dalla Provincia Regionale o da altri enti pubblici o privati.

Nella documentazione da produrre, per manifestazioni o iniziative di carattere artistico – teatrale, è fatto obbligo al beneficiario del contributo di produrre copia autenticata del contratto stipulato con le compagnie, associazione, enti, operative, ecc., o soggetti singoli che operano nel campo dello spettacolo.

L'Ente Provincia in sede di liquidazione del contributo, defalcherà dalla somma spettante il 20% dell'incasso al netto di ogni ritenuta risultante dal borderò della S.I.A.E..

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della concessione di benefici economici e finanziarie il Foro competente è quello di Agrigento.

ART. 9 ISTANZE

I soggetti di cui all'art. 7, al fine di accedere agli interventi di sostegno, ai contributi e alle altre forme di vantaggio economico, devono fare pervenire entro il termine di cui alla normativa che segue le istanze di concessione.

Le istanze devono essere redatte secondo i moduli predisposti e messi a disposizione degli interessati dagli uffici preposti.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande, purchè corredate della documentazione indicata nel successivo art. 10, fatte pervenire o spedite a mezzo raccomandata postale entro il termine sopra indicato; in quest'ultimo caso, fanno fede timbro e data dell'Ufficio Postale accettante.

ART. 10 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

Per la richiesta degli interventi di sostegno finanziario di cui al presente Regolamento, da parte dei soggetti di cui all'art. 7, le istanze di concessione con l'indicazione dell'Ente o ragione sociale, sottoscritta dal legale rappresentante, con le quali si chiede la concessione del sostegno finanziario, vanno corredate della seguente documentazione:

- 1) Codice fiscale e/o partita I.V.A. dell'Ente o Associazione richiedente;
- 2) Copia autenticata dell'atto costitutivo, con allegato statuto, dal quale risulti che il soggetto richiedente non persegue finalità di lucro.

Nel caso in cui la copia dell'atto costitutivo e dello statuto siano in possesso dell'Amministrazione, in quanto già prodotti in occasione di precedenti richieste, è sufficiente allegare una dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente attestante la persistente validità dei suddetti atti; per le associazioni e i comitati non dotati di atto costitutivo e di statuto dovrà essere prodotto rispettivamente l'elenco dei soci e quello dei componenti il comitato.

- 3) Copia conforme del verbale contenente la deliberazione dell'Organo Statutario dell'Ente di richiesta del contributo;

4) Dettagliata relazione illustrativa, corredata da preventivo analitico di spesa, delle attività istituzionali e della iniziativa per cui si chiede il contributo specificandone gli scopi e la rilevanza; ogni variazione che dovesse intervenire su quanto descritto nella relazione, sia dei costi che del contenuto, deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione per gli eventuali adempimenti di competenza.

- 5) Data e luogo di svolgimento indicativo dell'iniziativa;
- 6) Copia del bilancio preventivo approvato dagli Organi Statutari, nel quale sia incluso il contributo richiesto alla Provincia e gli eventuali altri interventi economici richiesti e/o erogati da Enti Pubblici diversi;

7) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà reso ai sensi della Legge 15/68, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale venga dichiarato che per la stessa manifestazione non siano richiesti e/o ottenuti contributi da parte di altro Ente; in caso contrario dovrà essere indicato l'Ente che concede il contributo con il relativo ammontare;

8) Certificazione Prefettizia o dichiarazione sostitutiva attestante l'inesistenza di misure di prevenzione e la non conoscenza a carico del dichiarante di procedimenti in corso per la applicazione di misure di prevenzione;

- 9) Ogni altra dichiarazione prevista dalle norme particolari del presente regolamento.

Per i soggetti privati i documenti da allegare verranno determinati nella parte speciale.

E' data facoltà ai singoli Settori dell'Amministrazione, ai quali sono pervenute le istanze, richiedere ulteriore specifica documentazione a completamento delle stesse.

E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti di cui alla legge 04.01.68 n. 15 e successive modificazioni; in tali casi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verifica di quanto dichiarato.

ART. 11 CAUSE DI ESCLUSIONE

Non vengono prese in considerazione le istanze di concessione fatte pervenire oltre il termine fissato dalla Provincia per ogni settore di intervento nonché quelle la cui documentazione risulti incompleta o non conforme a quanto stabilito dal presente regolamento.

ART. 12 COMUNICAZIONE

La Provincia provvede, nelle forme previste dall'art. 9 della "Legge", a dare comunicazione, entro 20 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'istanza, dell'inizio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali produrrà effetti il provvedimento finale di accoglimento o rigetto della istanza di concessione di contributo.

Nella comunicazione sono indicati, ai sensi della "Legge":

- Il Settore cui le istanze sono assegnate;
- Il responsabile del Settore stesso
- Il responsabile del procedimento;
- l'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

La Provincia provvede alla ulteriore comunicazione della deliberazione di accoglimento non appena la stessa sarà resa esecutiva dall'organo di controllo.

Ogni decisione della Giunta di rigetto di istanza positivamente esitata dal Settore competente deve essere motivata.

ART. 13 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al Settore competente che vi provvede entro 45 giorni dalla scadenza dei termini di cui al 1° comma del precedente art. 9, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, della "Legge".

Le istanze istruite sono rimesse da ciascun Settore alla Giunta Provinciale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità di intervento accompagnato da una relazione a firma del Capo Settore e dell'Assessore competente, nella quale sono individuate le attività e le iniziative che lo caratterizzano e nella quale sono evidenziate le istanze che risultino prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

La Giunta, entro i successivi 30 giorni, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Provinciale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, su proposta degli Assessori competenti sentite le consultazioni costituite e le relative commissioni determina un piano di riparto delle stesse, stabilendo l'importo assegnato a ciascun beneficiario incluso nel piano e determina, altresì, le istanze escluse dal piano.

ART. 14 PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI ESCLUSIONE

Il Settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Provinciale per l'attribuzione definitiva dei singoli contributi.

Il Capo Settore esprime, sullo schema di deliberazione predisposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento e, previa acquisizione sullo stesso del parere contabile e di copertura finanziaria da parte del Settore di Ragioneria, lo trasmette, vistato dall'Assessore competente, entro 30 giorni dalla ricezione del piano di riparto di cui al precedente articolo, al Segretario Generale che, dopo avere espresso il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione, rimette la pratica alla Giunta Provinciale.

ART. 15 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo da concedere nell'ambito di una valutazione globale delle risorse disponibili sul capitolo di competenza e delle domande allo scopo presentate entro la scadenza fissata non può superare il 50% dell'importo complessivo preventivato per la manifestazione.

In caso di manifestazioni e/o iniziative di importante rilevanza e prestigio l'ammontare del contributo può essere concesso sino alla copertura dell'80% della somma indicata nel preventivo analitico proposto.

L'entità del contributo concesso deve essere specificato sia quanto all'importo che alla percentuale rispetto a quello indicato in preventivo (es. su preventivo di L. 100.000.000# viene concesso l'importo di L. 40.000.000# pari al 40% della somma preventivata).

A fini di trasparenza di cui alla "Legge" l'entità del contributo e della percentuale corrispondente devono essere indicate all'oggetto della delibera di concessione.

Ai sensi dell'art. 15, n. 1 lett. b) della legge regionale n. 44 del 3 Dicembre 1991 le delibere di concessione di contributi o di partecipazione spese sono soggette al preventivo controllo di legittimità dell'Organo Tutorio.

Ai sensi dell'art. 15, n. 4, della L.R. n. 44 del 3 Dicembre 1991, le delibere di concessione di contributo o di partecipazione alle spese sono trasmesse ai capigruppo consiliari e ai presidenti delle commissioni che a loro volta, cureranno di darne notizia ai componenti.

ART. 16 CONVENZIONI

Per iniziative di particolare rilievo, che comportino concessioni di contributo di importo superiore a L. 100.000.000 l'erogazione dell'intervento economico deve essere subordinata alla stipulazione di specifico disciplinare nel quale siano previste le modalità e condizioni di svolgimento.

ART. 17 PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE

Gli atti relativi alla concessione dei benefici economici sono pubblicati all'Albo Provinciale per la durata prevista dalla legge.

Di tali atti ogni cittadino può prendere visione facendone richiesta anche successivamente alla pubblicazione di cui al 1° comma.

ART. 18 EROGAZIONE

La Provincia Regionale provvede, con separato atto deliberativo della Giunta, alla liquidazione ed al pagamento del contributo concesso, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa e nel preventivo di spesa presentati.

L'erogazione dei contributi avverrà dopo che sarà resa legittima la delibera di Giunta con cui si approva il conto consuntivo generale della manifestazione o iniziativa conclusa.

Al fine di ottenere l'erogazione del contributo di cui al precedente comma, il beneficiario dell'intervento economico ai sensi dell'articolo 19 deve presentare entro 90 giorni dalla conclusione della manifestazione il conto consuntivo generale corredato dalla documentazione di cui allo stesso art. 19.

In caso queste risultino nel loro complesso di importo inferiore a quello del preventivo presentato per la concessione del contributo deliberativo, quest'ultimo viene percentualmente ridotto con riferimento all'importo delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La Provincia Regionale provvede alla materiale erogazione del beneficio economico per il tramite dell'Istituto Bancario che assolve l'incarico di Tesoreria Provinciale, fatte salve eventuali specifiche richieste.

Il conto consuntivo generale dovrà essere sottoscritto dal Presidente con firma autenticata nei modi di legge.

ART. 19 LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI - DOCUMENTAZIONE

Al fine di ottenere l'erogazione di cui al precedente articolo, il beneficiario dell'intervento economico deve presentare entro il termine di giorni 90 dalla conclusione della manifestazione la seguente documentazione:

1) relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento della manifestazione o iniziativa, unitamente al materiale pubblicitario, documentaristico fotografico e quant'altro necessario per la realizzazione delle stesse;

2) conto consuntivo, in pareggio o in passivo, delle entrate e delle uscite, relativo alla manifestazione all'iniziativa realizzate, approvato, se previsto dai competenti organi statutari, nel quale, tra le entrate, dovrà risultare l'intervento finanziario concesso e non riscosso;

3) documentazione giustificativa delle spese debitamente quietanzate conforme alla normativa fiscale in vigore in originale delle spese dell'intera manifestazione fino alla copertura del contributo concesso ed in fotocopia autenticata per quanto attiene alla differenza fra contributo concesso e ulteriore spese sostenute in conformità alle voci in preventivo.

Sono escluse:

- a) affitto dei locali sede dell'Associazione;
- b) spese, a qualsiasi titolo, relative alla organizzazione ed alla gestione della associazione stessa (dipendenti, personale, fatture ENEL, SIP, spese pulizie ecc.);
- c) spese non attinenti alla manifestazione o attività;
- d) compensi ai soci, ad eccezione di quelli previsti dalla legge.

4) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi della legge 15/68, con la quale si attesta l'entità di eventuali contributi concessi da altri Enti e che l'iniziativa è stata svolta secondo la relazione e il preventivo presentati.

5) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di accettazione delle condizioni poste dall'Amministrazione Provinciale in sede di adozione dell'atto deliberativo di concessione del contributo.

6) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di avere assolto agli obblighi di legge in materia fiscale, previdenziale, assistenziale e di collocamento derivanti dall'Organizzazione della manifestazione, iniziativa e progetto.

7) Certificato prefettizio antimafia del richiedente, se persona fisica, ovvero del legale rappresentante, degli amministratori e dei soci altri casi.

E' data facoltà alla Provincia Regionale, nei casi previsti dalla legge, di richiedere, in sostituzione di questa, una dichiarazione, resa dai soggetti di cui sopra con le modalità di cui agli artt. 20 e 26 della legge 15/68, con la quale il dichiarante attesti di non essere stato sottoposto a misure di prevenzioni e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti penali o di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione.

8) Dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che il legale rappresentante è abilitato a riscuotere somme da Enti pubblici e privati, in nome e per conto dell'Ente o Associazione che rappresenta.

Per i soggetti privati i documenti da presentare verranno indicati nella parte speciale.

ART. 20 DECADENZA

Qualora il soggetto beneficiario abbia reso le dichiarazioni non veritiere ovvero volutamente abbia omesso di dichiarare fatti o situazioni a lui note, che sarebbero stati ostativi alla concessione del contributo o del sussidio, fatta salva ogni eventuale responsabilità penale, decade dal diritto all'assegnazione del vantaggio economico e la Provincia Regionale può escluderlo da qualsiasi altro beneficio futuro.

ART. 21 REVOCA DEI CONTRIBUTI

Il contributo concesso viene revocato dalla Giunta Provinciale se non viene presentata la documentazione prescritta entro il termine di novanta giorni di cui al precedente art. 19.

Si procede alla revoca dell'intervento economico sentite le commissioni competenti anche nell'ipotesi di mancata realizzazione della iniziativa o manifestazione, secondo il programma previsto.

Qualora la Giunta della Provincia Regionale non riconoscesse raggiunte le finalità della iniziativa per la quale il contributo era stato concesso, questo può essere revocato sentita la commissione competente in tutto o in parte.

Si procede, inoltre, alla revoca del contributo nei casi in cui vengano meno le situazioni o condizioni per le quali il contributo stesso era stato concesso o ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 20.

Qualora si verifichino situazioni irregolari o che, comunque, necessitano di chiarimenti, la Giunta della Provincia Regionale sentita la commissione competente può sospendere l'erogazione di tutto o parte del contributo o del sussidio, ovvero sulla base dell'esito degli accertamenti deliberarne la revoca.

ART. 22 PATROCINIO

E' fatto obbligo ai beneficiari, per l'espletamento di attività o per la realizzazione di manifestazioni, di fare risultare dagli atti, ovvero negli eventuali manifesti o altro materiale pubblicitario la dicitura attestante che la iniziativa o manifestazione si svolge con il sostegno finanziario e/o con il patrocinio della Provincia Regionale di Agrigento.

Copia di atti o libri, locandine, inserti pubblicitari, depliant illustrativi, articoli di stampa inerenti lo svolgimento della manifestazione e/o iniziative, fotografie, filmati, documenti visivi, ecc., devono essere allegati a documentazione in uno con la presentazione del rendiconto.

Nel caso che nel preventivo sia inserita la pubblicazione di atti o di materiale di studio, di ricerca, ecc., dette pubblicazioni devono essere prese in carico, nel numero di copie stabilite e acquisite in proprietà della provincia, tramite deposito presso la Biblioteca

Provinciale, con pieno diritto di riproduzione e diffusione da parte dell'Ente Provincia senza obbligo di pagamento a terzi dei diritti di autore.

ART. 23 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

La concessione di qualsiasi intervento di sostegno di cui al presente regolamento non attribuisce al beneficiario alcun diritto o pretesa di continuità per gli anni successivi.

Qualora la concessione dell'intervento di sostegno sia finalizzata alla realizzazione di spettacoli a pagamento è fatto assoluto divieto alla Società organizzatrice di distribuire biglietti omaggio, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalle norme vigenti, pena la decadenza dal beneficio economico.

CAPO II NORME PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI FINANZIARI DI SOSTEGNO

ART. 24 FINALITA'

La Provincia Regionale di Agrigento provvede alla concessione di interventi a sostegno di iniziative per la realizzazione delle finalità assegnate ai seguenti settori:

- a) Valorizzazione, tutela e fruizione sociale dei beni culturali ed ambientali esistenti nell'ambito del territorio provinciale.
- b) Realizzazione di manifestazioni ed iniziative artistiche, culturali, di formazione e promozione del diritto allo studio.
- c) Realizzazione di manifestazioni e di iniziative sportive, di spettacolo, folcloristiche, religiose, musicali, di conservazione delle tradizioni popolari, di promozione dello sviluppo turistico anche mediante interventi per la valorizzazione e la fruizione delle strutture ricettive.
- d) Iniziative ed attività a sostegno del lavoro e cooperazione, problemi della gioventù condizione femminile ed emigrazione.
- e) Iniziative volte alla valorizzazione delle arti e mestieri.

ART. 25 INTERESSE SOVRACCOMUNALE

Nello spirito della legge regionale n. 9/86, l'intervento della Provincia nei campi di attività sopra menzionati resta limitato a quelle iniziative che abbiano carattere e/o contenuto sovracomunale e quindi un interesse ed un livello di diffusione che vanno oltre i confini territoriali del singolo comune entro cui ha svolgimento l'iniziativa stessa.

Per la determinazione del carattere e/o del contenuto sovracomunale si fa riferimento ai riflessi positivi, all'interesse, all'attenzione che l'iniziativa produce all'esterno del luogo in cui si svolge, in considerazione del suo livello culturale, della sua particolare importanza storico-tradizionale.

ART. 26 ISTANZA

I soggetti interessati alla iniziativa di cui al presente Capo II° devono, entro il 30 Settembre di ogni anno, produrre ai soli fini della programmazione dell'attività di questo Ente, istanza, con firma autenticata dal legale rappresentante, con le indicazioni di massima:

- dell'iniziativa che si intende realizzare;
- dell'importo presunto dell'iniziativa;
- del periodo e del luogo della realizzazione.

Successivamente entro il termine di trenta giorni, a partire dalla data che verrà fissata dalla Provincia, gli interessati dovranno presentare la domanda intesa ad ottenere l'intervento di sostegno, allegando i documenti richiesti dall'art. 10 del presente regolamento. Sarà cura di questo Ente dare ampia pubblicità al termine predetto. Inoltre le Società Sportive dovranno allegare all'istanza oltre alla documentazione predetta, i seguenti documenti:

- attestato di affiliazione;
- elenco dei tesserati;
- Visto di conformità sulla domanda da parte della federazione sportiva competente.

ART. 27 BENEFICI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE

Per quanto concerne eventuali concessioni di benefici economici ad Enti o Associazioni che rappresentino tradizioni culturali, musicali, popolari e folkloristiche della provincia di Agrigento l'intervento si sostanzia nell'assunzione di tutte o parte delle sole spese di viaggio qualora non vi provveda l'Ente o comunità ospitante ed è comunque subordinato alla produzione di formale invito vistato dalla competente Autorità consolare in caso di viaggi all'estero.

ART. 28 ISTANZE DEGLI ENTI PUBBLICI

Gli Enti Pubblici dovranno allegare alle istanze di sostegno, oltre alla documentazione di cui ai punti 1 e 4 dell'art. 10 del presente regolamento, copia della delibera che autorizzi il rappresentante legale dell'Ente a sottoscrivere l'istanza e che indichi l'impegno della spesa per la parte da gravare a carico del proprio bilancio.

Gli stessi Enti, inoltre devono dichiarare nella citata istanza che per la manifestazione che si vuole realizzare non sono stati richiesti e/o ottenuti contributi da parte di altro Ente Pubblico; in caso contrario dovrà essere indicato l'Ente che concede il contributo con il relativo ammontare.

CAPO III INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ARTIGIANE COMMERCIALI DELLA CACCIA E DELL PESCA

ART. 29 FORME DI INTERVENTO

I sostegni della Provincia diretti alla tutela e allo sviluppo dei settori dell'artigianato, del commercio, della caccia e della pesca sono esercitati mediante interventi rivolti in particolare:

- a) al concorso all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio della provincia sia al di fuori di esso allo scopo di fare conoscere e propagandare i prodotti artigianali che risultino qualificanti a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- b) a contributi a fondo perduto in favore degli artigiani della provincia ai sensi delle leggi regionali 41/75, 3/86 e 9/86;
- c) a contributi a fondo perduto in favore degli artigiani e commercianti della provincia per l'abbattimento di una percentuale di interessi su prestiti di esercizio stabilita dall'Amministrazione Provinciale;
- d) a contributi a fondo perduto in favore dei pescatori della provincia per l'acquisto di reti, accessori strumentali necessari alla sicurezza degli operatori del Settore e che comunque siano soltanto di supporto alla dotazione principale;
- e) ad interventi nel settore caccia e pesca relativamente alla conservazione del patrimonio faunistico ed all'esercizio della caccia e della pesca.

ART. 30 INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E PROPAGANDA DEI PRODOTTI ARTIGIANALI

Allo scopo di fare conoscere e propagandare i prodotti artigianali e commerciali della provincia, l'Ente concede contributi per l'organizzazione di mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano nel territorio provinciale sia al di fuori di esso.

I contributi possono essere concessi a singole imprese artigiane e commerciali nonché alle associazioni artigiane e commerciali di accertata rappresentatività per favorire la loro diretta partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero, nonché a campionarie specializzate che risultino qualificate a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

ART. 31 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DEGLI ARTIGIANI

La Provincia regionale di Agrigento a norma dell'art. 13 della L.R. 6/3/86 n. 9 nell'ambito delle funzioni di programmazione, di promozione e sostegno delle imprese artigiane della provincia, in relazione a quanto disposto dalle LL.RR. n. 41 del 6/6/75 e n. 3 del 18/2/86 provvede alla concessione di contributi ed incentivi a fondo perduto degli artigiani per la formazione di nuove imprese a titolo di concorso sulle spese di primo impianto, nonché per l'ampliamento ed ammodernamento dei propri laboratori.

La concessione del contributo è subordinata alla domanda in carta legale che dovrà pervenire, in originale, all'ente provinciale corredata da tutta la documentazione ed in copia autenticata, alla Commissione provinciale per l'artigianato di Agrigento, entro sei mesi dalla stipula dell'atto di acquisto dell'area o dei locali, dalla fine dei lavori.

Per quanto riguarda la documentazione fermo restando quanto previsto espressamente dalle leggi succitate e successive integrazioni e modificazioni e dal presente regolamento, occorre che:

- a) le spese sostenute per l'acquisto di attrezzature vengano muniti: del visto per la congruità dei prezzi rilasciato dalla Camera di Commercio od in mancanza della dichiarazione della Ditta fornitrice attestante che i prezzi sono conformi a quelli di listino. In ogni caso debbono essere prodotti i depliant illustrativi con i relativi listini prezzi;
- b) le spese per l'acquisto di locali o aree su cui costruirli vengano muniti: della concessione edilizia con la specifica destinazione; del certificato di agibilità; del visto per la congruità dei prezzi rilasciato dall'ufficio tecnico provinciale; quant'altro prescritto dalla relativa normativa vigente.

Le pratiche relative alla richiesta di contributi per spese di primo impianto saranno istruite con precedenza assoluta stante che le imprese subordinano l'investimento produttivo alla manifestazione di volontà dell'ente.

Le pratiche verranno istruite seguendo l'ordine cronologico fissato secondo le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento. Qualora risultassero incomplete, l'ufficio richiederà la regolarizzazione urgente assegnando il termine di 20 giorni; trascorso invano tale termine la pratica perderà il numero d'ordine originario e verrà messo in coda; trascorsi ulteriori sei mesi dalla data di richiesta senza che si sia provveduto alla formalizzazione, la pratica verrà archiviata d'ufficio.

Le pratiche assumeranno il numero d'ordine per la fase deliberativa solo dopo la loro esatta formalizzazione (avvenuto acquisto, presentazione di fattura, ecc.).

Le pratiche rimaste inevase per mancanza di fondi saranno esaminate ed impegnate con il bilancio successivo ed avranno precedenza sulle altre nel semestre successivo.

ART. 32 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A FAVORE DEGLI OPERATORI DELLA PESCA

La Provincia Regionale di Agrigento può concedere a favore degli operatori della pesca, proprietari od armatori di natanti, iscritti nel Compartimento marittimo di Porto Empedocle, contributi a fondo perduto nella misura massima del 30 % sul tetto della spesa per anno di € 5.000,00 per acquisto reti, cavi d'acciaio, ed accessori strumentali atti a migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza della categoria o per altre motivazioni espressamente previste negli aiuti *de minimis*.

La Giunta provinciale, previa verifica delle disponibilità di bilancio, inserisce le somme nel PEG e delibera la destinazione delle stesse coerentemente

con le finalità riconosciute per gli aiuti *de minimis*.

L'Ufficio provvede a conformare il deliberato di Giunta alle statuizioni del regolamento CE 875/2007 e s.m.i. Richiedendo, se necessario le autorizzazioni o assolvendo agli obblighi di comunicazione.

Successivamente va approvato un bando e con lo stesso provvedimento impegnata la somma.

Qualora la somma venga stanziata a fine esercizio potrà essere preventivamente impegnata la somma ed approvato il bando in attesa dei nulla osta necessari.

Il bando dovrà prevedere:

- 1) lo schema di domanda e il termine di presentazione non inferiore ad un mese;

La domanda dovrà essere corredata da:

- a) copia della licenza di pesca autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - b) certificazione delle spese sostenute a mezzo fattura in originale o in copia autenticata regolarmente quietanzata;
 - c) atto notorio attestante che per l'acquisto indicato non é stata avanzata né a questa Provincia né ad altro Ente analoga richiesta e che per lo stesso motivo non e' stato già concesso contributo alcuno.
 - d) dichiarazioni sul limite del *de minimis*;
- Quanto altro previsto dalla normativa vigente.

- 2) l'oggetto del finanziamento e le modalità di riparto proporzionale ed erogazione del contributo.

Le spese da rendicontare devono essere state sostenute nell'anno di competenza finanziaria e di approvazione del bando pubblico.

In ogni caso la somma stanziata sarà ripartita proporzionalmente alle istanze presentate ed ammissibili nei limiti prescritti dal presente articolo.

ART. 32 BIS NORMA TRANSITORIA

Tutte le istanze presentate alla data di approvazione del presente regolamento rimangono valide soltanto se la procedura di spesa sarà riconoscibile ai sensi del regolamento CE suddetto. In via transitoria le somme già disponibili nel bilancio anche a residuo dopo l'approvazione del presente regolamento saranno ripartite proporzionalmente in funzione delle istanze precedentemente presentate ed ammissibili, non soddisfatte da precedenti ripartizioni.

Rimane riserva dell'Amministrazione di stanziare eventuali somme a congruaggio per il soddisfacimento delle suddette richieste nei limiti di quanto già previsto dal precedente art.32 per singolo beneficiario.

ART. 33 ABBATTIMENTO DELLA PERCENTUALE DI INTERESSI STABILITA DALLA PROVINCIA REGIONALE SU PRESTITI ORDINARI A FAVORE DI ARTIGIANI E COMMERCianti

La Provincia Regionale concede a favore delle imprese artigiane e commerciali con sede legale nella provincia di Agrigento contributi a fondo perduto sulle operazioni di credito ordinario per l'abbattimento della percentuale stabilita dalla Provincia Regionale sugli interessi fino ad un massimo di L. 20.000.000 di prestito per anno.

La concessione del contributo è subordinata alla domanda in carta legale e dovrà pervenire alla Provincia entro 30 giorni dalla concessione del prestito.

La domanda dovrà essere corredata:

- a) Certificazione della Camera di Commercio attestante la iscrizione all'albo delle imprese artigiane o commerciali dell'istante.
- b) Certificazione dell'istituto di credito concedente il prestito che indichi la natura e l'ammontare dello stesso e da cui possa ricavarsi la somma a carico della provincia come contributo ai sensi del 1° comma del presente articolo.
- c) Atto notorio da cui risulti che per il prestito indicato non è stata avanzata né a questa Provincia né ad altro ente analoga richiesta e che non è stato già concesso contributo alcuno, non escluse le agevolazioni sul tasso di interesse.
- d) Certificazione antimafia.

Il contributo sarà concesso ai beneficiari fino all'esaurimento della disponibilità di bilancio; le istanze rimaste inevase per mancanza di fondi saranno esaminate ed impegnate con il bilancio successivo ed avranno precedenza sulle altre nel semestre successivo.

Nessun altro contributo di cui al comma 1 del presente potrà essere concesso se non ad avvenuta e comprovata estinzione completa del debito precedente, qualora questo esista.

CAPO IV ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' DEL SERVIZIO BIBLIOTECA PROVINCIALE

ART. 34 RICHIAMO DELLE NORME STATUTARIE

Per quanto concerne la organizzazione e le attività del servizio Biblioteca, nonché gli acquisti di varie pubblicazioni di carattere culturale, storico, saggistico preferibilmente attinenti al territorio provinciale e isolano si fa riferimento allo Statuto della Biblioteca Provinciale approvato con delibera consiliare n. 191 del 13/7/87 ed in particolare all'art. 6, dello stesso Statuto, cui si fa espresso rinvio, nell'intesa che, ove la scelta di cui alla lettera c), compiti del Consiglio di biblioteca non dovesse essere effettuata entro gg. 20 dalla data della richiesta formulata dal responsabile della Biblioteca e Archivio Storico, la stessa sarà operata dalla Giunta Provinciale.

Il Consiglio di biblioteca di cui al suddetto art. 6, per opere di particolare impegno culturale, potrà avvalersi del contributo di note personalità della cultura o nel ramo specifico della

trattazione cui nerisce la pubblicazione oggetto di esame. La valutazione dovrà riguardare contenuti e congruità di costi editoriali. A garanzia e difesa della libertà di stampa la provincia non potrà procedere ad acquisto anche sotto forma di sponsorizzazioni di articoli da pubblicare sui giornali o periodici di altrui proprietà.

ART. 35 NON VEDENTI E AUDIOLESI

Ai sensi della L.R. 23/5/91 n.33 la Provincia Regionale provvede all'assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili, curando anche il mantenimento degli stessi presso appositi istituti per ciechi e sordomuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, della formazione ed istituzioni professionali e, se richiesto e sussistendo lo stato di povertà debitamente comprovato, del conseguimento di altro titolo di istruzione media di secondo grado musicale artistica e universitaria.

Con separato atto deliberativo verranno fissate le fasce di intervento contributivo.

In alternativa alla istituzionalizzazione la Provincia Regionale eroga contributi alle famiglie pari all'importo medio delle rette di ricovero corrisposte a quegli istituti specializzati che accolgono i portatori di handicap assistiti da questo Ente finalizzati al reinserimento sociale nella famiglia e nel territorio.

Inoltre la Provincia eroga contributi a favore delle famiglie dei portatori di handicap predetti, per l'acquisto dei sussidi didattici e strumenti tecnici secondo il tipo di handicap nonché per interventi eseguiti privatamente da specialisti.

Per l'erogazione di tali contributi gli interessati dovranno presentare l'istanza entro il 30 ottobre ed allegare alla istanza i documenti elencati nell'apposito modulo predisposto dal Settore competente.

Nel caso in cui il minorato fosse assistito nelle ore post – scolastiche da specialisti che operano nel servizio socio – pedagogico – domiciliare istituito da questa Amministrazione, il contributo non potrà essere erogato.

ART. 36 ALTRE FORME DI ATTIVITA' DI INTERVENTO

Per questo tipo di attività e di intervento di sostegno, come si evince peraltro dal contesto generale, si applicano le norme di cui agli artt. 6 ultimo comma e 7 del presente Regolamento.

ART. 37 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme generali che disciplinano l'attività degli Enti locali.

Le modifiche del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio, su proposta della Giunta ovvero delle commissioni consiliari competenti.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo della Provincia per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 197 della legge 15/3/1963, n. 16 (OR.EE.LL.). Esso sostituisce la normativa approvata in precedenza.

